

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 730-731-924-939-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 giugno 1988, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 730, 731, 924 e 939)

d'iniziativa dei senatori SALVATO, MANIERI, BONO PARRINO, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TOSSI BRUTTI, ZUFFA, ONGARO BASAGLIA e MORO (730); SALVATO, MANIERI, BONO PARRINO e ONGARO BASAGLIA (731); MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BUTINI, RUFFINO, FONTANA Elio, BAUSI, BEORCHIA, COLOMBO, CORTESE, GIACOVAZZO, GUZZETTI, IANNI, PATRIARCA, ZANGARA, CHIMENTI, PERINA, LIPARI, COCO, DE GIUSEPPE, GALLO, PINTO, VENTURI, VITALONE, SARTORI e GRASSI BERTAZZI (924); FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI (939)

(V. Stampato Camera n. 2957)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1989

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 marzo 1989

Norme contro la violenza sessuale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la seguente:

«Sezione II-bis. - Dei delitti contro la libertà sessuale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter. - (Aggravanti specifiche). - La pena è della reclusione da tre a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) il fatto è commesso da persona travestita;

4) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. *Identico:*

«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Identico».

Art. 3.

1. *Identico:*

«Art. 609-ter. - (Aggravanti specifiche). - La pena è della reclusione da quattro a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-quater. - (Atti sessuali nei confronti dei minori). - Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se il minore non ha compiuto i dieci anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il minore ha compiuto i tredici anni, il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-quinquies. - (Atti sessuali con persona arrestata o detenuta, o affidata in esecuzione di provvedimento dell'autorità). - Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5) il fatto è commesso con abuso di autorità».

Art. 4.

1. Identico:

«Art. 609-quater. - (Atti sessuali con minorenni). - Soggiace alla pena stabilita nell'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con una persona minore di anni quattordici ovvero con una persona minore di anni sedici di cui sia l'ascendente, il tutore o che gli sia stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. La pena è della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

Se il minorenni non ha compiuto i dieci anni, si applica la pena di cui all'articolo 609-ter.

Il fatto non è punibile quando avviene fra minorenni che abbiano compiuto l'età di tredici anni».

Art. 5.

1. Identico:

«Art. 609-quinquies. - (Atti sessuali con persona arrestata o detenuta, o affidata in esecuzione di provvedimento dell'autorità). - Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, compie atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è compiuto da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*sexies*. - (*Violenza sessuale di gruppo*). - Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti di violenza di cui all'articolo 609-*bis*.

Si applicano le aggravanti di cui all'articolo 609-*ter*».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*septies*. - (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). - Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*sexies* è punito con la reclusione da due a otto anni.

La pena è aumentata:

1) se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339;

2) se il fatto è commesso in danno di un minore.

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto sessuale in danno della persona sequestrata, la restituisce spontaneamente in libertà».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*octies*. - (*Atti sessuali commessi in presenza di minori di anni quattordici*). -

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

1. *Identico*:

«*Identico*.

Identico.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-*ter*».

Art. 7.

1. *Identico*:

«Art. 609-*septies*. - (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). - Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*sexies* è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Identico:

1) se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339;

2) se il fatto è commesso in danno di un minore.

La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, senza avere compiuto alcun atto sessuale in danno della persona sequestrata, la restituisce spontaneamente in libertà.

Se il colpevole commette ai danni della persona sequestrata uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*sexies*, nell'applicazione delle norme sul concorso dei reati la pena non può essere inferiore ad anni quattro di reclusione».

Art. 8.

1. *Identico*:

«Art. 609-*octies*. - (*Atti sessuali commessi in presenza di minori di anni quattordici*). -

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Si applica la pena da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza o minaccia».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*novies*. - (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti in questa sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del delitto;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*decies*. - (*Partecipazione al processo di associazioni*). - Le associazioni costituite con atto pubblico da almeno due anni, che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale, possono intervenire nel processo per presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre, nella istruzione, esse possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile; nel dibattimento hanno la facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la pena da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza o minaccia».

Art. 9.

1. *Identico:*

«*Identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico*».

Soppresso

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tecnici, e di concludere in ordine alla responsabilità.

L'intervento e le suddette attività sono esercitati a mezzo di un difensore a cui sono dati gli stessi avvisi spettanti al difensore di parte civile. L'intervento è subordinato al consenso della persona offesa o di chi ne ha la legale rappresentanza; il consenso non può essere dato a più di una associazione e può essere revocato in ogni momento.

L'intervento suddetto avviene nei termini e con la forma prevista dal codice di procedura penale per la costituzione di parte civile. Il consenso e l'eventuale revoca da parte della persona offesa sono manifestati al magistrato competente per il procedimento».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*undecies*. - (*Comunicazione al tribunale per i minorenni*). - Quando si procede per alcuno dei reati previsti in questa sezione, commessi in danno di minori, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*decies*. - (*Comunicazione al tribunale per i minorenni*). - Quando si procede per alcuno dei reati previsti in questa sezione, commessi in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal comma precedente l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel comma precedente si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*undecies*. - (*Età della persona offesa*). - Il colpevole di uno dei reati previsti

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-duodecies. - (Procedibilità a querela di parte). - Per il delitto previsto dall'articolo 609-bis si procede a querela della persona offesa quando tra questa e la persona alla quale il fatto è ascrivibile intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

La querela proposta è irrevocabile».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

in questa sezione non può invocare a propria scusa l'ignoranza della età della persona offesa».

Soppresso

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-duodecies. - (Generalità della persona offesa). - Nel caso dei reati previsti in questa sezione, le generalità della persona offesa e l'immagine della stessa non possono essere rese pubbliche senza il suo consenso. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi».

Art. 13.

1. All'articolo 528 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Le pene sono della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire un milione se nella pubblicazione o nello spettacolo osceno sono rappresentati atti sadici o sono utilizzati come attori o modelli minori di anni quattordici».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 660-bis. - (*Molestia alla libertà sessuale*). - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, reca molestia per motivi di natura sessuale è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire un milione».

Art. 14.

1. All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Sulla richiesta il giudice decide sentite le altre parti.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa.

Gli interrogatori e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 502-bis. - (*Giudizio per delitti contro la libertà sessuale*). - Sempre che non siano

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

1. All'articolo 660 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Se la molestia è recata per motivi di natura sessuale la pena è dell'arresto da tre mesi ad un anno».

Art. 15.

1. *Identico*:

«*Identico*.

Nei procedimenti relativi ai reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

Nei casi in cui la persona offesa dal reato sia minorenne gli interrogatori e gli esami devono essere condotti in modo adeguato alla sua personalità ed alle esigenze della sua educazione, illustrando al minorenne il significato e le ragioni anche etico-sociali delle predette attività processuali. Il confronto con l'imputato è ammesso soltanto quando è necessario per la prova del reato o delle sue circostanze.

Identico».

Art. 16.

Identico.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

necessarie speciali indagini, si procede con rito direttissimo per i reati previsti dalla sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi».

Art. 16.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.

Art. 17.

1. L'ultimo comma dell'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 609-septies».

Art. 18.

1. L'ultimo comma dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 609-septies».

Art. 19.

1. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 576 del codice penale è sostituito dal seguente:

«5) nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-sexies e 609-septies».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 573 del codice penale sono abrogati.

Art. 19.

1. Il secondo comma dell'articolo 574 del codice penale è abrogato.

2. Il terzo comma dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La pena è diminuita se il colpevole, prima della condanna, riconduce il minore degli anni quattordici o l'infermo di mente nel luogo di sua abituale dimora o in un altro luogo sicuro, senza aver commesso su di lui alcuno dei reati previsti nella sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro secondo».

Art. 20.

1. *Identico:*

«5) nell'atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies e 609-septies».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-bis. - (*Omissione di soccorso in fatti di violenza sessuale*). - Chiunque, trovando una persona che subisce o che sia in pericolo di subire atti di violenza sessuale, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal tutore, dall'adottante o dal coniuge, ovvero da un pubblico ufficiale».